



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 10/2025

del 7 febbraio 2025

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2025/747]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2024/950 della Commissione, del 15 gennaio 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/1602 per quanto riguarda la data di applicazione e i casi in cui le autorità doganali sono tenute a dedurre i quantitativi indicati nella dichiarazione in dogana dal quantitativo totale autorizzato dichiarato nel documento sanitario comune di entrata (DSCE) ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2024/2562 della Commissione, del 3 giugno 2024, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2022/1644 per quanto riguarda determinati criteri per la selezione dei campioni ⁽²⁾.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione contenente disposizioni sulla sanità delle piante. Poiché tale legislazione non rientra nel campo di applicazione dell'accordo SEE, le disposizioni in ambito fitosanitario non si applicano agli Stati EFTA.
- (4) La presente decisione riguarda, tra l'altro, la legislazione relativa agli animali vivi diversi dai pesci e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato nell'allegato I, capo I, parte introduttiva, punto 2, dell'accordo SEE.
- (5) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. nella parte 1.1 del capo I, al punto 11bb (Regolamento delegato (UE) 2019/1602 della Commissione) è aggiunto quanto segue:
", modificato da:

— **32024 R 0950**: Regolamento delegato (UE) 2024/950 della Commissione, del 15 gennaio 2024 (GU L, 2024/950, 26.3.2024).";

⁽¹⁾ GU L, 2024/950, 26.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/950/oj.

⁽²⁾ GU L, 2024/2562, 27.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/2562/oj.

2. nella parte 1.1 del capo I, al punto 11h (Regolamento delegato (UE) 2022/1644 della Commissione) è aggiunto quanto segue:
”, modificato da:

— **32024 R 2562**: Regolamento delegato (UE) 2024/2562 della Commissione, del 3 giugno 2024 (GU L, 2024/2562, 27.9.2024).”;
3. nel capo II, al punto 31qb (Regolamento delegato (UE) 2019/1602 della Commissione) è aggiunto quanto segue:
”, modificato da:

— **32024 R 0950**: Regolamento delegato (UE) 2024/950 della Commissione, del 15 gennaio 2024 (GU L, 2024/950, 26.3.2024).”;
4. nel capo II, al punto 31w (Regolamento delegato (UE) 2022/1644 della Commissione) è aggiunto quanto segue:
”, modificato da:

— **32024 R 2562**: Regolamento delegato (UE) 2024/2562 della Commissione, del 3 giugno 2024 (GU L, 2024/2562, 27.9.2024).”.

Articolo 2

Nell'allegato II dell'accordo SEE, il capo XII è così modificato:

1. al punto 164b (Regolamento delegato (UE) 2019/1602 della Commissione) è aggiunto quanto segue:
”, modificato da:

— **32024 R 0950**: Regolamento delegato (UE) 2024/950 della Commissione, del 15 gennaio 2024 (GU L, 2024/950, 26.3.2024).”;
2. al punto 164ze (Regolamento delegato (UE) 2022/1644 della Commissione) è aggiunto quanto segue:
”, modificato da:

— **32024 R 2562**: Regolamento delegato (UE) 2024/2562 della Commissione, del 3 giugno 2024 (GU L, 2024/2562, 27.9.2024).”.

Articolo 3

Fa fede il testo dei regolamenti delegati (UE) 2024/950 e (UE) 2024/2562 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore l'8 febbraio 2025 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2025

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN
